

essendo un reddito, è ordinariamente un valore circoscritto in più angusti limiti che nol sia un capitale costituito da fabbricati. Le assicurazioni dai danni degl'incendi si cercano da' proprietari di case per lo più ricchi; le assicurazioni dai danni della grandine anche da' fittuari o coloni.

È dunque manifesto che il ceto più particolarmente chiamato ad esercitare quell'atto di previdenza che è l'assicurazione dai danni della grandine, è in media un ceto meno agiato che non sia quello chiamato ad assicurare la sua proprietà dagl'incendi, e procede quindi più a rilento quando si tratta di uno sborso di danaro.

Quindi le assicurazioni dai danni della grandine, anche per la qualità delle persone da cui sogliono praticarsi, sono meno frequenti e trovano incagli maggiori che non le assicurazioni dagl'incendi.

È questa un'altra ragione per cui, se differenza ci dovesse essere nella tassazione, dovrebbe essere a vantaggio piuttosto delle assicurazioni-grandine, che delle assicurazioni-incendi.

Nella tassazione, infatti, non si deve mai perdere di vista che, se è scopo del legislatore d'impinguare l'erario nazionale, è altresì suo debito di non scoraggiare la previdenza.

Se consideriamo poi come in pratica corrano le cose, come cioè rispettivamente proceda l'azienda delle assicurazioni contro gl'incendi e quella delle assicurazioni contro i danni della grandine, io affermo (e ritengo nessuno possa revocare in dubbio questo fatto) che, quanto alle associazioni mutue, se non sono in gran fiore quelle che assicurano contro gl'incendi, più a stento ancora si reggono quelle che assicurano contro la grandine; quanto alle compagnie a premio fisso, se le assicurazioni dagl'incendi sogliono esser fonte di lucro considerevole e costante, le assicurazioni dalla grandine di certo nol sono.

Tanto è ciò vero che le compagnie a premio fisso, le quali sempre si occupano promiscuamente dell'una e dell'altra assicurazione, fanno bensì ogni sforzo per estendere le loro operazioni nel ramo *incendi*, ma, quanto al ramo *grandine*, non si danno gran fatto pensiero di estenderle, e anzi, io credo, non accettano simili assicurazioni, se non perchè sono occasione a procurarsene altre di altra natura.

Se dunque le assicurazioni-grandine, sia per l'indole dei prodotti che concernono e che esigono esborso maggiore, sia perchè è più particolarmente chiamata a praticarle la popolazione rurale, la quale, versando in maggiori strettezze, è più restia a sacrifici di danaro; se, dico, le assicurazioni-grandine per questi titoli sono più difficili a diffondersi che non siano le assicurazioni-incendi, ove ragion vi fosse per distinguerle, certo sarebbe per distinguerle in senso inverso a quello del disegno di legge.

Io, per altro, non proporrò differenze di modulo; ma mi limiterò a chiedere che differenza non si faccia in senso dannoso alle assicurazioni contro la grandine, e siano almeno parificate alle assicurazioni contro i danni degl'incendi. Questo che dico delle assicurazioni-grandine in confronto alle assicurazioni-incendi si applica eziandio a tutte le operazioni che hanno per oggetto di assicurare redditi, in confronto alle altre che hanno per oggetto di assicurare capitali.

Concreto adunque la mia domanda in questo senso, ehe, soppresso il numero 4 dell'articolo in discussione, nel numero 3, il quale colpisce colla tassa di cinque centesimi all'anno per ogni mille lire di somma assicurata « le assicurazioni contro i danni degl'incendi e contro la mortalità del bestiame, ed ogni altra assicurazione di capitali, » s'includano altresì le assicurazioni contro i danni della grandine ed ogni altra assicurazione di redditi.

MOSCA e DUCHOQUÉ, *commissario regio*, domandano la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Massarani propone che il numero 4 sia compenetrato nel 3, cioè che la tassa di cinque centesimi si applichi non solo alle assicurazioni contro i danni degl'incendi e quelli della mortalità del bestiame ed altre assicurazioni di stabili, ma eziandio alle assicurazioni contro i danni della grandine ed a qualunque altra assicurazione di redditi.

È questa la sua proposta?

MASSARANI. Precisamente.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Mancini.

DUCHOQUÉ, *commissario regio*. Domando la parola.

MANCINI. Se mi permettono, io l'aveva chiesta sulla questione delle associazioni mutue.

PRESIDENTE. Parli.

MANCINI. Poichè mi accorda la parola, ne userò per dichiarare che mi associo completamente alle osservazioni tanto giudiziosamente espresse dall'onorevole deputato Massarani.

Per verità, la differente misura della tassa di cinque centesimi e quella di dieci non è creazione nuova e proposta odierna del Governo, ma si trovava già stabilita nella legge dell'antico reame subalpino del 1853. Tuttavia sembrami vittoriosamente dimostrato che sia mestieri riconoscere erronea questa differenza, dappoichè le ragioni che ho udito testè mi persuadono che l'assicurazione dagl'incendi ed ogni altra assicurazione dei capitali non possa soggiacere ad una imposta minore di quella che colpisce le assicurazioni dei redditi, e specialmente quelle contro i danni della grandine.

Non vi ha chi ignori come questa sia la specie meno adulta e meno sviluppata delle assicurazioni, il che prova che deve lottare con maggiori difficoltà e pericoli. Inoltre non è da obliare che delle assicurazioni dalla grandine debbono vantaggiarsi le classi agricole, degne di speciali aiuti e favori, e le operazioni agrarie in generale.

Aggiungendo queste poche subalterne considerazioni a quelle gravissime di principii esposte dall'onorevole Massarani, dichiaro ben volentieri di appoggiare l'emendamento da lui proposto.

MOSCA. Io prendo la parola, meno per contraddire alla proposta dell'onorevole Massarani, quanto perchè desidero che la Camera si convinca che la Commissione ha studiato questo punto, e non ha seguito affatto pecoricamente ciò che già si trovava stabilito. Essa si è resa ragione di questa proposta che ha avuto l'onore di sottoporre alla Camera. Può essersi ingannata, ma le osservazioni che sono state fatte finora non sono certamente di natura tale da farla recedere dalla sua proposizione.

Essa ha trovato che la differenza che si doveva fare fra la tassa da esigersi in una specie piuttosto che in un'altra delle due assicurazioni sia fondata sul criterio fondamentale, dirò così, di una legge d'imposta sulle assicurazioni.

Nel seno degli uffizi, come nel seno della Commissione, è stato ventilato lungamente se si doveva prendere per criterio di commisurazione dell'imposta piuttosto il premio che la somma assicurata.

L'inclinazione degli uffizi e della Commissione era piuttosto di prendere per misura della tassa il premio che non la somma assicurata. Ma quest'argomento lungamente ventilato, profondamente discusso, ci portò nella persuasione che, per evitare molte frodi facilissime, bisognava adottare il criterio della somma assicurata, come base della commisurazione, anzichè il premio.